

D.G. Agricoltura

D.d.g. 27 ottobre 2011 - n. 9957

Individuazione del periodo utile di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al d.m. 7 aprile 2006

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il D.M. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.), di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152» ed, in particolare, gli articoli 4 5 e 26;
- la deliberazione di giunta regionale 21 novembre 2007 n. VIII/5868 e s.m.i. avente ad oggetto: «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007» ed, in particolare, il punto 4 del dispositivo in cui si dispone, tra l'altro, che è demandata al Direttore Generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia;
- la deliberazione di giunta regionale 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: «nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione»;

Rilevato che è necessario definire, ai sensi del D.M. 7 aprile 2006 e della d.g.r. VIII/5868 del 21 novembre 2007, il periodo di divieto allo spandimento di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli e.a. e acque reflue utilizzati ai fini agronomici;

Accertato che per quanto attiene le zone vulnerabili, l'ambito di applicazione dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006 rientra nel titolo V (utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati) del citato decreto ministeriale;

Preso atto che il d.m. 7 aprile 2006 all'art. 26 stabilisce al comma 1 i periodi minimi di divieto nella stagione autunno-invernale specificando altresì al comma 2 la possibilità che «In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresì prevedere la sospensione del divieto» e al comma 3 che: «Le regioni, in presenza di colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come ad esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni»;

Considerato che con d.g.r. n. XI/2208 del 14 settembre 2011 è stato approvato il nuovo programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile attuativo a partire dal 1° gennaio 2012;

Ritenuto pertanto opportuno, per ragioni di coerenza e di facilitazione nell'organizzazione delle aziende agricole, dare immediata applicazione al nuovo programma d'azione nitrati per le zone vulnerabili, approvato con la delibera sopracitata, e di renderlo attuativo, per quanto attiene i divieti di utilizzazione agronomica temporali anche in quelle non vulnerabili;

Vista la relazione tecnica fornita dall'ERSAF inerente le condizioni pedoclimatiche nella pianura lombarda, redatta ai sensi dell'art. 26 comma 4 del d.m. 7 aprile 2006 e che evidenzia in base ai dati climatici del periodo 1990 - 2010 per il mese di febbraio:

- 1) periodi di piovosità molto bassa,
- 2) temperature che consentono una parziale attività micro-biologica nel suolo,
- 3) la normale anticipazione delle semine;

Preso atto che il Dirigente della U.O. regionale competente, condivisi i contenuti della relazione e tenuto conto degli esiti del monitoraggio sopra citati, riferisce che:

- nei periodi in cui sarà consentito lo spandimento di letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli e.a. e acque reflue utilizzati ai fini agronomici sussistono le condizioni agronomiche atte a permetterne l'assorbimento da parte delle colture esistenti o la stabilizzazione nel terreno agrario in virtù delle condizioni pedoclimatiche richiamate nella relazione tecnica sopra citata;
- in tali periodi, tenendo conto dell'andamento meteorologico, le possibili dispersioni al suolo di elementi azotati saranno ridotte al minimo;

Preso atto che il sopra citato dirigente propone:

1. di stabilire, per le zone vulnerabili e non vulnerabili, i seguenti divieti:
 - dal 15 dicembre 2011 al 15 gennaio 2012 compreso, il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici di letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicapri ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati;
 - di stabilire dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012 il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici (diversi dalle casistiche previste al punto 1) di letame e materiale assimilato, di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
2. di stabilire, per le sole zone vulnerabili, dal 1 novembre 2011 al 28 febbraio 2012, il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
3. di dare atto che le possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi dal calendario di distribuzione non sono attuabili nei casi di impedimento indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica;

Dato atto che ERSAF ed ARPA monitoreranno costantemente l'andamento meteorologico predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l'utilizzo agronomico in argomento nel periodo antecedente e successivo ai divieti fissati cioè dal 1 novembre 2011 al 15 dicembre 2011 e dal 16 gennaio 2012;

Condiviso da parte del Direttore Generale le considerazioni sopra esposte e ritenuto pertanto di disporre in ordine al divieto di spandimento così come sopra specificato:

Visto l'art 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di stabilire, per le zone vulnerabili e non vulnerabili i seguenti divieti:
 - dal 15 dicembre 2011 al 15 gennaio 2012 compreso, il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici di letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicapri ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati;
 - dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012 il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici (diversi dalle casistiche previste al punto 1) di letame e materiale assimilato, di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue, utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
2. di stabilire per le sole zone vulnerabili dal 1 novembre 2011 al 28 febbraio 2012, il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
3. di dare atto che le possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi dal calendario di distribuzione non sono attuabili nei casi di impedimento indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica;
4. di dare atto che, in riferimento a quanto disposto, ERSAF ed ARPA monitoreranno costantemente l'andamento meteorologi-

co predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l'utilizzo agronomico in argomento nel periodo antecedente e successivo ai divieti fissati cioè dal 1 novembre 2011 al 15 dicembre 2011 e dal 16 gennaio 2012;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale all'agricoltura
Paolo Baccolo